

Pubblicato il 13/11/2020

N. 00423/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2019, proposto da Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Formia, via Marziale n. 3;

contro

Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale e Acqualatina S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comitato di Quartiere Samip 2012, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elettra Monaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione Reg. Gen. n. 63 del 23.1.2019, partecipata al Comune di Ponza tramite pec il successivo 24.1.2019, con cui l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale ha concluso positivamente la conferenza di Servizi Decisoria per la “realizzazione impianto di dissalazione per l'Isola di Ponza – Modulo Skid Temporaneo Località Cala dell'Acqua nel Comune di Ponza”;

del verbale della 1° riunione della Conferenza di Servizi Decisoria del 5.9.2018 per la realizzazione dell'impianto citato;

del verbale della 2° riunione della Conferenza di Servizi Decisoria del 19.12.2018 per la realizzazione dell'impianto citato;

nonché, di tutti gli atti, gli avvisi, le determinazioni e i pareri presupposti, correlati e consequenziali a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente D'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale, di Acqualatina S.p.A., della Regione Lazio e del Comitato di Quartiere Samip 2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 23 maggio 2019 il Comune di Ponza ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, col quale l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 ha

determinato la conclusione positiva della conferenza di servizi decisa ex art. 14 comma 2 L. 241/90 indetta per la realizzazione di un impianto di dissalazione per l'Isola di Ponza "Modulo Skid temporaneo" in località Cala dell'Acqua, nonché l'approvazione del progetto definitivo.

A seguito di atto di opposizione ex art. 10 co.1 D.P.R. 24.11.1971 notificato dalla Società Acqualatina, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale a cura dell'odierna ricorrente con atto notificato a mezzo servizio postale il 18/19 settembre 2019 e depositato il giorno 11.

2) Specifica l'Amministrazione nel provvedimento impugnato che la totalità dei pareri, nulla osta e atti di assenso pervenuti risultano favorevoli tranne il parere espresso dal Comune di Ponza, il quale tuttavia non si ritiene congruamente motivato in quanto:

- non ricorre la fattispecie di cui al D.lgs. n. 50/16 perché l'opera in argomento non rientra tra quelle di cui all'allegato I del DPCM n. 76/2018, trattandosi inoltre di un progetto definitivo e non di un progetto di fattibilità;
- la valutazione di incidenza ambientale è stata resa favorevolmente dalla Regione Lazio con nota prot. del 4.12.2018;
- l'intervento riguarda la realizzazione di un'opera pubblica per la quale sussistono le ragioni di pubblica utilità per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/06;
- l'intervento non è in contrasto con il PRG vigente in quanto non comporta il cambio di destinazione d'uso delle aree interessate dai lavori né la variazione dello strumento urbanistico;
- il parere negativo espresso dal Comune di Ponza appare in contrasto con gli indirizzi espressi dalla stessa amministrazione nella conferenza di servizi istruttoria del 12.1.2016 e ribaditi nell'ordinanza sindacale n. 92 del 12.10.2016, relativi alla stessa opera;
- il modulo di dissalazione temporaneo non ricade in aree poste a tutela per rischio frana;

- il dissenso espresso dal Comune di Ponza è riferito a questioni già superate e non contiene le specifiche prescrizioni o condizioni necessarie ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso.

3) A sostegno del gravame, il Comune ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 comma 2 e 14 ter commi 2 e 7 della L. 241/90; Eccesso di potere sotto diversi profili.

Nella fattispecie la prima riunione della conferenza dei servizi decisoria si è tenuta il 5.9.2018 e la seconda e ultima riunione in data 19.12.2018, oltre il termine di 90 giorni entro la quale si sarebbe dovuta chiudere.

Inoltre l'individuazione del sito dell'impianto (Cala dell'Acqua) era stata effettuata con l'ordinanza sindacale n. 92/2016, alla condizione non verificatasi che fosse realizzato nel termine di cento giorni, per cui il presupposto che aveva consentito l'avvio della conferenza era venuto meno.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 comma 2, 14 ter e 14 quater della L. n. 241/90, e dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere sotto diversi profili.

L'impianto in argomento è ubicato in "zona rurale vincolata" del PRG, all'interno della quale è consentita esclusivamente la costruzione di fabbricati necessari per la conduzione di fondi rustici con esclusione degli edifici residenziali; pertanto detta previsione non consente la realizzazione di un'opera come quella autorizzata col provvedimento impugnato che comporterebbe la realizzazione di complesse opere infrastrutturali e la conseguente trasformazione permanente dello stato dei luoghi.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 ter e 14 quater L. 241/90 e dell'art. 8 L. n. 1150/42. Eccesso di potere sotto diversi profili.

In ogni caso nessuno può surrogarsi all'amministrazione comunale in ordine alle valutazioni circa il contrasto di un'opera con le previsioni del proprio piano regolatore.

I rilievi evidenziati nel dissenso opposto dal Comune non sono stati minimamente esaminati ma ci si è limitati a evocare l'insussistenza del

contrasto dell'opera con il PRG.

- 4) Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e Acqualatina S.p.a. eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione sia della procedura di gara per la realizzazione dell'opera in argomento, indetta dal Gestore Unico Acqualatina s.p.a. con avviso del 25.07.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 29.07.2019, che della successiva aggiudicazione al RTI Cogeri.
- 5) Si costituiva anche, ad adiuvandum, il Comitato di Quartiere Samip 2012.
- 6) Alla pubblica udienza del 4 novembre, la causa è stata riservata per la decisione.
- 7) Il ricorso è infondato nel merito.
- 8) Con riguardo al primo motivo di impugnazione, va detto che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "non rileva, ai fini della validità del provvedimento, ma al più ai fini della regolarità dello stesso, il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per l'adozione del provvedimento finale di conclusione della Conferenza di servizi" (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 05/11/2019, n. 5236).

In ogni caso, la censura si pone in posizione di contraddittorietà con il comportamento acquiescente assunto dall'Amministrazione Comunale in sede procedimentale, la quale in occasione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi svoltasi il 19.12.2019 (giorno che nel motivo di doglianza è indicato come tardivo e quindi invalido per la decisione) dimostrava per fatti concludenti il proprio interesse a partecipare attivamente al procedimento, presentando nota prot. 10932 del 18.12.2018 con cui trasmetteva il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto.

Peraltro l'art. 14 bis della L. 7.8.1990 n. 241 prevede una deroga ai tempi della conferenza dei servizi nei casi in cui la normativa dell'Unione Europea richiede un provvedimento espresso. Nel caso di specie era necessario attendere la valutazione d'incidenza ambientale della Regione, che secondo le linee guida nazionali pubblicate in G.U. del 28.12.2019 fa capo alla direttiva CE 92/43 Habitat (art. 6, par. 3 e 4).

Inspiegabile, inoltre, è la contestazione relativa alla ubicazione dell'opera provvisoria, posto che lo stesso Comune di Ponza aveva indicato già nella Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi in data 12 gennaio 2016 proprio la località di Cala dell'Acqua come il luogo in cui ubicare l'impianto di dissalazione. Né risulta avere proposto un sito alternativo logisticamente e tecnicamente valido.

9) Parimenti meritevoli di rigetto sono il secondo e terzo motivo di impugnazione con cui viene teorizzato il contrasto di un'opera provvisoria finalizzata alla fornitura idrica dell'isola con la disciplina di PRG che destina l'area alla costruzione di fabbricati necessari per la conduzione di fondi rustici.

In ogni caso, il ricorrente non considera che l'iter di approvazione del progetto definitivo dell'"Impianto di dissalazione per l'Isola di Ponza - modulo dissalatore temporaneo sito in loc. Cala dell'Acqua, nel Comune di Ponza" è stato adottato in conformità dell'art.158-bis del D.Lgs. 152/06, introdotto dall'art. 7, comma 1, della L. 164/2014 che così recita: "1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici".

Gli enti di governo possono delegare la potestà espropriativa, in tutto o in parte, al gestore del servizio idrico del territorio interessato.

Peraltro nell'ambito della conferenza la Regione ha espresso il parere che le opere interraste o sommerse non comportano variante né cambio d'uso delle zone interessate.

10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

11) L'infondatezza del ricorso dispensa il Collegio dall'esame della eccezione di improcedibilità proposta dalle parti resistenti.

12) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 562/19 lo rigetta.

Condanna il Comune di Ponza alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva, a favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

